

11



CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI	
20 OTT. 2008	
Reg. 5	foglio 368
M. H. RASO	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO - 8 OTT. 2008

Prot. n. 15692
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
DEI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

Il Ministro

UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO DEI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
14 OTT. 2008
per i Beni e le Attività Culturali
Prot. n. 2142

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Q



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, ed in particolare l’articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

DECRETA:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized monogram or initials.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

TITOLO I
ORDINAMENTO

Art. 1

Istituto centrale per gli archivi

1. L'Istituto centrale per gli archivi, di seguito denominato ICAR, con sede a Roma, svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie, può collaborare con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca nelle materie di competenza. L'ICAR può svolgere altresì attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che operano negli archivi, tramite convenzioni con le amministrazioni di appartenenza. Tale attività, su espressa richiesta, può essere espletata anche a favore di privati.
2. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICAR provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali.
3. Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'ICAR può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali od estere e a privati, servizi inerenti alle proprie funzioni; può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi di formazione e aggiornamento organizzati in proprio, per i congressi, i convegni, gli eventi, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza. L'ICAR può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale per gli archivi.

Art. 2

Organizzazione dell'Istituto centrale per gli archivi

1. L'ICAR è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed afferisce alla Direzione generale per gli archivi.
2. L'ICAR è diretto da un dirigente archivista di Stato, che assume il titolo di Direttore. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'ICAR è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
3. L'ICAR è organizzato nei seguenti Servizi e Laboratori:
 - a) Servizio Amministrativo;
 - b) Servizio per il coordinamento, la comunicazione e la didattica;



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

- c) Laboratorio per le metodologie della descrizione archivistica e per i criteri di gestione documentale;
 - d) Laboratorio per lo sviluppo e il coordinamento dei sistemi informativi archivistici.
4. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICAR previa deliberazione del Comitato di gestione. I Laboratori sono organizzati dal Direttore in rapporto alle esigenze dell'attività dell'ICAR e alle risorse umane disponibili.

Art. 3

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICAR, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza della Direzione generale per gli archivi.
2. Previa deliberazione del Comitato di gestione impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICAR.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Direttore generale per gli archivi una relazione sull'attività svolta dall'ICAR nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Art. 4

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICAR.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ICAR e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'ICAR a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per gli archivi.
5. E' convocato dal Direttore dell'ICAR ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICAR; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICAR, operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.
6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Q